

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBBI EMILIO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missioni:		
PRESIDENTE	652	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) (Approvato dal Senato) (2852)	652	
PRESIDENTE	652, 653	
BELLOCCHIO	653	
SANTAGATI	652	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali (Approvato dal Senato) (2853)	653	
PRESIDENTE	653, 656	
		SANTAGATI 655, 656
		TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 656
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981 (Stralcio degli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge: Revisione delle aliquote in materia di imposta delle persone fisiche, n. 2476, approvato dal Senato (2476-ter) 656
		PRESIDENTE 656, 669, 670, 671
		BELLOCCHIO 670, 671
		BERNARDINI 659, 662, 667, 670, 671
		GREGGI 659
		SANTAGATI 659, 660
		TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 659, 667
		VISCARDI 665
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 672

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1981

La seduta comincia alle 9,35.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento che i deputati Principe e Spaventa sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) (Approvato dal Senato) (2852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) », già approvato dal Senato nella seduta del 30 settembre 1981.

Nessuno chiedendo di parlare nella discussione sulle linee generali passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione della Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, numero 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 462 milioni, pari a lire 377.223.000.000, al tasso di cambio di lire 816,500 per un

dollaro, quotazione del Fondo Monetario alla data del 5 ottobre 1979, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1981.

Il versamento della prima e della seconda rata potrà essere effettuato dalla Italia anche nelle more dell'adesione degli altri Stati membri alla cennata VI ricostituzione delle risorse dell'IDA.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 94 miliardi 305.750.000 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando lo accantonamento: « Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SANTAGATI. Altre volte mi sono trovato dinanzi a provvedimenti del genere nei quali è certo apprezzabile lo sforzo compiuto dal Governo per far fronte ad accordi di carattere internazionale, ma ho sempre osservato, però, che quel tipo di accordi, alla luce della situazione economico-finanziaria del nostro bilancio, ed in un momento in cui si cerca di attuare uno sfofamento delle spese, finiscono col divenire un impegno sempre più pesante per il contribuente italiano.

Questa considerazione dovrebbe indurmi a dichiarare il voto contrario del mio gruppo al provvedimento in esame, ma in considerazione del fatto che si tratta di impegni di natura internazionale che non possono essere elusi tanto facilmente, il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà in sede di votazione. Va precisato, però, che il voto di astensione vuol significare un invito al Governo affinché

tenga conto delle peculiari difficoltà del bilancio nazionale prima di procedere alla stipula di analoghe convenzioni internazionali. Impegni di tal natura è bene che per l'avvenire non vengano ulteriormente contratti.

BELLOCCHIO. Il gruppo comunista non può non votare a favore di questo provvedimento in quanto di fronte alla tragedia che ogni giorno, nei paesi più poveri, vede morire di fame milioni di persone, il contributo finanziario del nostro e di altri paesi è senz'altro un atto dovuto.

Il nostro voto favorevole, però, non vuol avere il significato di un consenso all'azione che il Governo sta portando avanti in questo campo, un'azione che consideriamo dispersiva e disorganica, tant'è che questo è già il sesto provvedimento di ricostituzione delle risorse finanziarie dell'IDA.

Il divario tra paesi sviluppati e sottosviluppati è aumentato invece che diminuire.

Che l'azione del Governo italiano sia carente è dimostrato non solo dalla mancanza di una sua visione globale e dalla conseguente linea di manovra, ma anche dalla mancata partecipazione alla conferenza di Cancun in cui sono stati esaminati i rapporti Nord-Sud.

Se il divario tra i paesi si aggrava anziché ridursi ciò è dovuto anche e soprattutto alla politica degli Stati Uniti d'America, alla politica del « libero mercato » che sottintende una politica economica aggressiva che scarica sui paesi dell'occidente i motivi della crisi americana e che, quindi, non può non acuire squilibri a danno non solo dell'Europa, ma anche dei paesi del terzo e del quarto mondo.

Se è vero che il principale capitolo degli interventi dell'IDA è costituito dalla agricoltura, non posso non rilevare la contraddizione di una politica nazionale che taglia mille miliardi all'agricoltura nell'assestamento 1981 e ne prevede di ulteriori al bilancio preventivo 1982. Come è possibile condurre una politica d'investi-

menti produttivi se si tagliano spese di questo rilievo? Gli attesi provvedimenti riequilibratori a favore dell'agricoltura necessitano sempre più di una concreta esecuzione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali (Approvato dal Senato) (2853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali », già approvato dal Senato nella seduta del 30 settembre 1981.

Nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:

all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: « tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'ar-

ticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo.»;

all'articolo 61, l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 74, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58 ».

(È approvato).

ART. 2.

Il numero 3-bis) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), salvo quanto disposto nel successivo numero 3-ter); ».

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il numero 3-bis), è aggiunto il seguente:

« 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dallo articolo 3, primo comma, numero 4), relativamente alle ritenute alla fonte su redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ».

Il primo versamento, da effettuarsi a norma del numero 3-ter) del primo com-

ma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere eseguito entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello nel quale è entrata in vigore la presente legge.

Il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi indicati nel secondo comma del presente articolo, relativo alle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti scaduti dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine del mese precedente a quello nel quale la legge stessa è entrata in vigore, deve essere eseguito nel termine di due mesi dalla chiusura dello stesso periodo di imposta.

(È approvato).

ART. 3.

Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore a diciotto mesi, che non siano trasformazione di debiti esistenti, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato per finanziare attività di impresa nel territorio dello Stato non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

Per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse all'estero le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che la sottoscrizione abbia avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1982.

(È approvato).

ART. 4.

Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 mag-

gio 1977, n. 227, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta allo 0,1 per cento.

(È approvato).

ART. 5.

Per i consolidamenti operati da aziende ed istituti di credito nei confronti di imprese industriali entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, sostituito il termine del 31 luglio 1978 con quello del 31 marzo 1981.

Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende e degli istituti di credito che operano i consolidamenti, fermo restando il disposto del secondo comma del predetto articolo 5, è deducibile l'accantonamento iscritto, ai sensi dello articolo 2424 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino a concorrenza della percentuale dei crediti consolidati corrispondente al rapporto tra la differenza fra il tasso di riferimento vigente all'atto del consolidamento e il tasso di consolidamento e la differenza fra detto tasso di riferimento e un terzo dello stesso tasso e in misura comunque non superiore all'ammontare dei crediti stessi. Tale deduzione è ammessa nel periodo di imposta in cui viene operato il consolidamento e nei quattro successivi in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, a un terzo dell'ammontare complessivo.

Le perdite sui crediti di cui al primo comma verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dall'accantonamento. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore all'ammontare residuo dei crediti di cui al primo comma, l'eccedenza concorre a formare il red-

dito del periodo stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anche in eccedenza, fino al riassorbimento, del limite massimo ivi previsto.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SANTAGATI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, dichiaro di essere contrario al disegno di legge in quanto i fini che si prefigge di raggiungere vengono largamente frustrati dalle limitazioni e dalle parziali ammissioni di agevolazioni nei confronti dei beneficiari. Aggiungo poi che il provvedimento è disorganico e rientra in quella tendenza, da noi sempre contrastata, di procedere soltanto a spezzoni, a parziali modifiche di una preesistente legislazione, che nella fattispecie, avrebbe dovuto semmai formare oggetto di un'organica revisione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Così facendo, non si raggiungono quelle provvidenze che almeno intenzionalmente il Governo dichiara di voler promuovere a favore dei destinatari e si crea un'ulteriore confusione legislativa per cui molti cittadini non riescono più a rintracciare la congerie di modifiche che, in corso di attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica relativi alla legge delega sulla riforma tributaria, sono state abbondantemente emanate.

Infine, rilevo che esiste ancora una commissione dei trenta, le cui funzioni sono state prorogate regolarmente con provvedimento legislativo; che dovrebbe

avere competenza in materia di modifiche ai decreti delegati e soprattutto dovrebbe averlo in una visione organica e non contraddittoria, perché delle due l'una: o si ritiene che questa commissione abbia esaurito la propria funzione e allora tanto vale scioglierla, cosa che non contrastiamo anzi, se si arrivasse a porre fine alla sua attività, non sarebbe poi un danno, direi quasi che si cesserebbe di creare questa contrapposizione o giustapposizione continua fra provvedimenti dell'esecutivo e provvedimenti del legislativo che oltretutto hanno un carattere ibrido, come sa il sottosegretario Tambroni che tante volte partecipa ai lavori della commissione, perché non si è mai riusciti a stabilire se essa abbia soltanto una funzione consultiva, e quindi il Governo possa fare dei pareri l'uso che crede, o abbia una efficacia...

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si è sempre adeguato ai pareri della Commissione dei trenta.

SANTAGATI. Signor sottosegretario, non apriamo parentesi polemiche. Quindi, anche sotto questo profilo, sarebbe bene arrivare ad una chiarificazione in quanto non sappiamo se le modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica, vista la vigenza della commissione, possano essere ancora esaminate da tale organo o debbano seguire un autonomo iter legislativo che consenta di portare a conclusione una nostra lunga e reiterata richiesta, quella dell'emanazione di un testo unico che finalmente dia la possibilità ai cittadini di capire qualcosa in materia fiscale, perché altrimenti il contribuente si dovrà munire di un consulente fiscale e così, oltre all'onere tributario, si dovrà caricare dello onere per l'assistenza tecnica avuta.

Ho spiegato alcuni dei motivi (potrei anche scendere nei dettagli ed essere ancora più preciso, ma preferisco non farlo per ragioni di brevità) che ci inducono a votare contro il provvedimento e soprattutto ad auspicare che il Governo si decida una volta per sempre ad imboc-

care una strada che non abbia più il carattere della precarietà e della parzialità ma, guardando all'obiettivo finale degli interessi dell'amministrazione finanziaria e del parallelo interesse del contribuente, consenta di porre fine a questi provvedimenti episodici e frammentari e di dare mano ad una seria ed organica impostazione e risoluzione dei problemi, connessi anche con il disegno di legge in esame, per il quale ribadisco il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981 (Stralcio degli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge: Revisione delle aliquote in materia di imposta delle persone fisiche, n. 2476, approvato dal Senato) (2476-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981 », stralcio degli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge: « Revisione delle aliquote in materia di imposta delle persone fisiche » già approvato dal Senato nella seduta del 25 marzo 1981.

Su questo provvedimento riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, l'aula ha consentito alla nostra richiesta di procedere allo stralcio di alcune norme del provvedimento n. 2476, per cui in questa seduta ne prenderemo in esame solo gli articoli 3, 4, 5 e 6. La Commissione ha chiesto lo stralcio e l'assegnazione in sede legislativa per consentire un minore onere relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche a tutti i contribuenti per il

1981 e, nello stesso tempo, per proseguire in sede referente nell'analisi di quella normativa che a regime possa effettivamente andare incontro ai fondamentali obiettivi di una minore progressività di tale imposta e di una sua diversa struttura per quanto attiene al necessario riequilibrio fra gli ammontari di imposta pagati dalle famiglie in cui un solo componente ha reddito rispetto alle famiglie in cui hanno redditi più componenti.

Il provvedimento stralcio all'esame della Commissione intende consentire ai contribuenti e, in particolare, ai lavoratori, la cui imposta viene prelevata per ritenuta da parte del sostituto d'imposta, e quindi dal datore di lavoro, di non essere assoggettati per l'anno 1981 ad oneri che potrebbero essere considerati afferenti pressoché esclusivamente agli effetti che l'inflazione produce su una imposta progressiva, e cioè a quella maggiore imposta che i contribuenti andrebbero a pagare non tanto per l'aumento dei redditi reali ma per l'aumento dei valori nominali dei redditi stessi.

Circa il provvedimento n. 2476-bis, che rimane in sede referente, la Commissione ha fissato ieri a sé stessa il termine di tre mesi per riferire all'assemblea onde la modifica a regime delle aliquote IRPEF abbia efficacia già dal periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 1982. Nel corso di questi tre mesi la Commissione sarà chiamata, anche in base ai contributi forniti al Parlamento, dal mondo della cultura, dalle forze sociali, a definire questo nuovo regime in vista del raggiungimento dell'obiettivo della minore progressività e maggior equilibrio fra le famiglie monoreddito e plurireddito.

L'esame degli articoli al nostro esame tende esclusivamente ad effettuare una manovra che ha valore solo per l'anno 1981. D'accordo con il Governo, il Comitato ristretto prima e la Commissione in sede referente poi hanno definito una serie di emendamenti tesi alla restituzione di 2.080 miliardi ai contribuenti italiani per l'IRPEF dell'81.

L'articolo 1 del provvedimento-stralcio (a modifica dell'articolo 3 del disegno di

legge n. 2476) prevede l'innalzamento della detrazione d'imposta per il coniuge a carico per un importo pari a 72.000 lire, cioè un aumento delle detrazioni da 108.000 a 180.000 lire.

Tale detrazione, che la nostra Commissione ha voluto prevedere, non vuole assolutamente sottovalutare la necessità che il limite di reddito sia rivisto quanto meno per essere corrispondente a quel limite che a suo tempo fissò il legislatore. Ricordo, infatti, che da allora ad oggi sono intervenute varie modifiche nella capacità di acquisto della nostra moneta e tali modifiche sono state conseguenti ad un persistente fenomeno inflattivo che ha caratterizzato la vita del nostro paese nel corso di questi ultimi anni.

Poiché la normativa-stralcio (occorre sottolinearlo) ha una validità *una tantum*, e dal momento che mancano non più di 45 giorni dalla data in cui i sostituti di imposta saranno chiamati ad effettuare quelle operazioni ai sensi delle quali potrà essere possibile far pagare ai contribuenti una minore imposta, non risulta possibile intervenire in ordine al limite di reddito per il coniuge a carico. Infatti, come è a tutti noto, una volta che questo provvedimento sia stato approvato dalla nostra Commissione dovrà esserlo anche dal Senato e non esiste la possibilità concreta per i sostituti d'imposta di munirsi delle certificazioni necessarie per consentire la valutazione dei diversi livelli di reddito.

Una seconda detrazione prevista dalla normativa in esame riguarda l'aumento delle detrazioni per spese di produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e per i pensionati da 168.000 a 228.000 lire, nonché la riduzione del 3 per cento dell'imposta lorda fino a 30 milioni di reddito.

Per quanto concerne la detrazione del 3 per cento sull'imposta lorda gioverà forse, onorevole sottosegretario, che in questa sede sia precisato, anche ai fini della predisposizione delle norme che accompagnano i modelli 740 e 101, che il calcolo va effettuato sull'importo dell'imposta lor-

da arrotondato così come previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 935.

Con il consenso dei colleghi, non mi soffermerei sul contenuto degli ulteriori articoli facenti parte dello stralcio al nostro esame stante il fatto che il disegno di legge n. 2476 da cui derivano è già stato abbondantemente oggetto di discussione sia da parte della Commissione sia da parte del Comitato ristretto e stante anche la minore importanza, se così si può dire, che il contenuto di tali articoli riveste.

Mi consentiranno esclusivamente i colleghi, a conclusione di questa mia brevissima relazione, di sottolineare come la copertura di questo provvedimento dal punto di vista formale interessa il bilancio 1982, in relazione al fatto che la ritenuta alla fonte compiuta dai sostituti di imposta viene versata nel 1982. In conseguenza di questo fatto la copertura deve avvenire così come previsto nell'articolo aggiuntivo 6-bis. Questo fatto, del tutto fisiologico per i motivi indicati, pone indubbiamente dei problemi di carattere politico che il relatore non può sottovalutare ed in ordine ai quali i gruppi ed il Governo hanno inteso manifestare con molta chiarezza la loro determinazione e la loro precisa volontà nel corso dell'esame in sede referente di questo provvedimento; il relatore comunque ritiene che non possa non darsi atto anche nel corso dell'esame in sede legislativa della ferma volontà che gruppi e Governo hanno espressa di procedere ad una modifica del regime dell'imposta per i periodi successivi al primo gennaio 1982 provvedendo, in relazione ai minori gettiti che tale introduzione di nuovo regime comporta, alle coperture che potranno essere più precisamente identificate nel momento in cui l'esame di queste nuove norme sarà effettuato.

Il relatore, infine, ritiene di dover sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità della introduzione di un ulteriore articolo (che in questa fase potrebbe essere identificato come 6-ter) che stabilisca l'entrata in vigore di questo provvedimento il giorno stesso della sua

pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*: la *ratio* è ovvia ed è connessa con i motivi di urgenza per l'entrata in vigore della normativa per il 1981, motivi tesi a far sì che il sollievo dalla maggiore imposta pagata dai contribuenti, in relazione ai tassi inflattivi ai quali siamo assoggettati nel nostro paese, possa realizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 (già articolo 3 del disegno di legge n. 2476).

ART. 1.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore di lire 1.350.000 al lordo degli oneri deducibili; nonché una ulteriore somma determinata nelle seguenti misure commisurate al reddito complessivo annuo lordo del contribuente:

lire 54.000 per redditi superiori a 5 milioni di lire e fino a 8 milioni di lire;

lire 78.000 per redditi fino a 10 milioni di lire;

lire 108.000 per redditi fino a 18 milioni di lire;

lire 120.000 per redditi fino a 23 milioni di lire;

lire 138.000 per redditi fino a 28 milioni di lire;

lire 216.000 pr redditi oltre 28 milioni di lire ».

Nei numeri 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole « lire novecentosessantamila » sono sostituite dalle parole « lire unmilionetrecentocinquantamila ».

Nell'ultimo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le parole « la detrazione di cui al n. 1) si applica » sono sostituite dalle parole « le detrazioni di cui al n. 1) si applicano ».

Le disposizioni dei commi che precedono hanno effetto dal 1° gennaio 1981 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

GREGGI. Chiedo scusa ai colleghi se, non facendo parte della Commissione, mi introduco a questo punto della discussione, ma sento il dovere di sottoporre alla loro attenzione un emendamento o quanto meno una proposta, se su tale emendamento non sarà il caso di insistere per evitare un ulteriore inoltro del testo alla V Commissione bilancio. Il mio intervento vuole dunque costituire l'apertura di un discorso sulla necessità di considerare i redditi, e quindi i carichi fiscali, non in relazione ai soggetti che li producono ma alla loro condizione familiare generale. Il 90 per cento degli italiani, infatti, vive in nuclei familiari ed il loro reddito serve a sostenere il nucleo, per cui è il contesto familiare che va considerato. Di qui la meraviglia che ho provato quando, tempo fa, mi sono reso conto che il Governo nella previsione delle detrazioni aveva tenuto conto soltanto della moglie e non dei figli; a tale proposito ho presentato alcune interrogazioni ma vedo che oggi questa esigenza non è stata ancora recepita mentre ritengo che ciò debba avvenire quanto prima.

La sostanza dell'emendamento che era mia intenzione proporre è dunque la seguente: aumentare la detrazione anche per i figli a carico portandola almeno a 100 mila lire a figlio, magari prevedendo un tetto massimo di 600 mila lire. In proposito vorrei fare anche un rilievo di carattere costituzionale: l'articolo 53 della Costituzione dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Quando discutemmo della riforma fiscale, dodici anni fa, io feci rilevare che si sarebbe

dovuto imporre ad ogni cittadino il pagamento di una imposta e questo per creare una coscienza fiscale in ogni cittadino. Ma la capacità contributiva può essere diversa tra chi, a pari reddito, ha o non ha carichi di famiglia, ha, cioè, moglie e figli a carico. Dunque, una cosa è il reddito, un'altra la capacità contributiva.

Come non rilevare, poi, che più che per il coniuge a carico, la capacità contributiva dei cittadini è determinata proprio dal numero dei figli a carico? L'articolo 30 della Costituzione obbliga i genitori al mantenimento ed all'istruzione della prole. I cittadini, cioè, hanno il dovere costituzionale di mantenere i loro figli, sopportandone il relativo onere. Come è possibile, allora, che intervenendo con una legge fiscale si stabiliscano detrazioni per il coniuge e non per quei membri della famiglia che non sono nella condizione di procurarsi un reddito?

Certo, il problema che ho evidenziato è stato senz'altro avvertito dai membri della Commissione e non potrà non essere ripreso in altra occasione. Su di esso, al momento, non insisto considerandomi soddisfatto per l'aver introdotto un tema sul quale dobbiamo tutti riflettere, quello, cioè, di un aumento delle detrazioni fiscali per i figli a carico e dell'opportunità di rivedere il sistema fiscale dal punto di vista della realtà degli oneri che gravano su un determinato soggetto.

BERNARDINI. Nel Comitato ristretto restammo d'intesa che il Governo avrebbe fornito chiarimenti circa la copertura 1982 per le modifiche della curva delle aliquote IRPEF a regime.

Può il sottosegretario Tambroni Armadori fornirci questi chiarimenti?

SANTAGATI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Bernardini.

TAMBRONI ARMADORI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo di poter confermare quanto ho già avuto modo di dire ai componenti del Comitato ristretto in occasione della discussione sulla copertura 1982.

Premesso che l'indicazione delle poste utilizzabili non può essere formalmente indicata perché il bilancio dello Stato è complessivo e che l'imposta non può essere finalizzata preventivamente, la copertura degli oneri derivanti dalla modifica della curva a regime può rinvenirsi, per 2.400 miliardi, nelle maggiori entrate acquisite con il decreto sul bollo (per circa 1.100 miliardi), con le anticipazioni bancarie (per circa 520 miliardi) e con i proventi della addizionale sull'IRPEF e sull'ILOR.

Va chiarito ciò che il ministro Formica ha dichiarato in Commissione ed ha confermato nella replica alla discussione intervenuta sulla sua dichiarazione. Egli ha detto che ove intervenisse l'auspicato accordo fra sindacati ed imprenditori sarà necessario dare un ulteriore ristoro ai lavoratori. Ai fini della denuncia delle imprese, una certa quota di fiscalizzazione degli oneri sociali dovrebbe intervenire nel 1982. In questo auspicabile evento il Governo potrebbe esaminare la possibilità di un aumento anche più consistente per il quale, ovviamente, sarà necessaria la dovuta copertura alla quale si provvederà con provvedimenti opportunamente predisposti.

Alla Commissione, ed in particolare agli onorevoli Bernardini e Santagati, devo dire che il Governo conferma la volontà politica circa la revisione delle aliquote e la copertura, per il 1982, dell'onere relativo.

SANTAGATI. Vorrei fare alcune precisazioni. Poiché si tratta di un provvedimento stralcio che in certo qual modo rappresenta soltanto una fase interlocutoria del più ampio discorso sulla revisione della curva delle aliquote IRPEF, accogliendo l'invito del presidente ad esaminare soltanto l'articolato, mi limiterò ad accennare ad alcune questioni che stanno a cuore al gruppo che rappresento.

Prendo atto che questo provvedimento stralcio in certo qual modo viene incontro a qualche nostra esigenza che abbiamo sottolineato fin dal momento in

cui si è cominciato l'esame della normativa sulle aliquote. L'aspetto di fondo consiste nel correggere quella tendenza, nata dall'inflazione, per cui i contribuenti vedono alimentare ed aumentare le aliquote non per effetto di un maggiore reddito, ma soltanto per effetto del *fiscal drag*, il che praticamente ha instaurato nei confronti dei contribuenti un'imposta occulta, quella dell'inflazione. Il problema di fondo, signor sottosegretario, rimane ancora da definire e da perfezionare. Cioè, attraverso la correzione della curva delle aliquote IRPEF, noi intendiamo correggere la distorsione che da molti anni a questa parte si è determinata nei confronti dei contribuenti, soprattutto di quelli più deboli ai quali l'aumento dell'inflazione ha gonfiato fittiziamente il reddito, ma ha accresciuto le aliquote, e quindi il prelievo fiscale è diventato sempre più ingiusto nei loro confronti. Su questo problema di fondo ci pronunceremo con maggiore puntualità e precisione allorché riprenderemo in esame il disegno di legge n. 2476, di cui gli articoli al nostro esame rappresentano solo uno stralcio.

Chiarito l'aspetto procedurale, entro nel merito per vedere in che modo questo provvedimento stralcio, sia pure provvisoriamente e limitatamente al 1981, riesce ad avviare questa tendenza alla correzione. Faccio una prima dichiarazione positiva, nel senso che riconosciamo che il Governo finalmente si è convinto che questo problema non poteva essere più ulteriormente rinviato ed eluso, cioè la questione di principio che da tempo abbiamo sollevato, secondo cui bisognava correggere gli effetti distorsivi dell'inflazione, è stata recepita dal Governo. È questo un fatto positivo che ci lascia in certo qual modo alquanto soddisfatti, però, passando dalla questione di principio alla questione pratica, ci sembra piuttosto modesta la correzione apportata dal Governo. Mi rendo conto delle esigenze di bilancio, non è che non capisca o non mi renda partecipe delle preoccupazioni che l'esecutivo ha al riguardo, ma in effetti il Governo è stato un po' avaro — mi si consenta questa espressione —, in

quanto si è limitato a porre correttivi con determinate deduzioni che, tutto sommato, non eliminano le distorsioni intervenute soprattutto se si tiene conto che non da ora si parla di questo, ma dal 1980, e qualcuno di noi ne ha parlato anche prima. Cioè, in sostanza, questo provvedimento si pone come un atto di risarcimento — noi avvocati diremmo così — dei danni fiscali subiti dal contribuente, risarcimento che è di gran lunga inferiore al danno effettivo subito se si considera che da diversi anni a questa parte, per effetto dell'aumento delle aliquote, il contribuente ha pagato molto di più di quello che correttamente gli competesse. È un gesto di risarcimento. Non è una *restitutio in integrum*, ma una semplice restituzione parziale, direi quasi un atto di buona volontà, una dichiarazione di buone intenzioni. Quindi con queste restituzioni non è che si possa dire di aver risarcito il contribuente dei danni che ha subito per effetto dell'inflazione.

Per quanto riguarda l'articolo ed il relativo emendamento potremmo presentare modifiche migliorative tendenti a portare la somma da 180 mila a 280 mila lire e poi protestare per la loro reiezione. Non lo facciamo, signor sottosegretario — glielo diciamo con tutta lealtà —, perché siamo convinti che a questo punto bisogna prendere o lasciare. Se vogliamo che questo provvedimento vada in porto nei termini utili affinché il 1981 rappresenti almeno un sollievo per il contribuente (ad un assetato qualche goccia d'acqua può fare bene), dobbiamo fare di tutto per approvarlo in questa seduta. Quindi, sotto questo profilo, signor sottosegretario, pur non dichiarandoci soddisfatti per la misura della riduzione presentata dal Governo, accettiamo il disegno di legge soltanto dal punto di vista della necessità temporale. *Hic Rhodus, hic salta*: o accettiamo che questo provvedimento vada in porto subito oppure i contribuenti non avranno per il 1981 nemmeno i modesti benefici in esso previsti.

Non scendo nei dettagli, ma ribadisco solo che diamo il nostro consenso al testo del Governo per stato di necessità e

che riprenderemo il discorso di fondo — insisto su questo punto perché non vorrei che sorgessero equivoci — in sede di esame globale e definitivo del disegno di legge n. 2476-bis, in cui cercheremo di correggere anche queste storture: quello che non ci avete dato per il 1981 può darsi che lo chiederemo con il provvedimento definitivo a partire dal 1982. Questo è lo spirito che ci anima nel valutare il provvedimento stralcio. Non mi soffermo neppure sui dettagli degli articoli successivi perché, come ha sottolineato il presidente, si tratta di norme di attuazione, consequenziali all'articolo 3.

Sono d'accordo sull'articolo aggiuntivo 6-ter preannunciato dal presidente, perché è uno strumento *ad adiuvandum* con il quale il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, eliminando così i quindici giorni di *vacatio legis*. Mi auguro che il Senato non modifichi il testo per non dar luogo al solito ping-pong tra i due rami del Parlamento e che quindi il provvedimento possa entrare in vigore in modo che i contribuenti beneficino delle modeste provvidenze in esso previste dal 1981.

Intendo fare un discorso più severo sull'articolo 6-bis. Non vorrei che fossimo contenti e gabbati, perché una battaglia che il mio gruppo ha sostenuto, e di cui mi sono fatto portavoce, in sede di esame del disegno di legge n. 2476, è stata quella di non subordinare questi benefici, per altro modesti, ad un incremento di tributi, perché altrimenti giochiamo soltanto a nascondarello fiscale in quanto, da un lato, facciamo finta che togliamo qualcosa al contribuente mentre, dall'altro, glielo facciamo pagare in altro modo aumentando il carico fiscale. Non vorrei che quello che si toglie dal lato destro venga aggiunto al lato sinistro, e viceversa. Questo è il punto. Signor sottosegretario, mi sembra che il suo chiarimento non chiarisca molto: in sostanza, lei dice che si prelevano questi soldi che si debbono restituire ai contribuenti da un incremento del capitolo che si prevede dovrà avvenire attraverso ulteriori addi-

zionali, cui per altro siamo decisamente contrari e glielo abbiamo detto lealmente.

A questo punto mi pare che non abbiamo risolto il problema della copertura. Non esiste l'imposta di scopo e non si può fare un'addizionale per restituire i soldi al contribuente. Noi siamo completamente contrari a un tipo di equazione di questo genere: restituzione ai contribuenti e aumento dei tributi che si ripercuote sugli stessi.

Inoltre, dobbiamo chiarire il principio che questo provvedimento viene approvato a titolo di un parziale ristoro nei confronti dei contribuenti danneggiati dall'effetto perverso dell'inflazione. Quello che noi dobbiamo evitare, però, è che si facciano contenti e gabbati questi poveri contribuenti che risultano essere tanto tartassati.

Se il rappresentante del Governo ci assicura che il riferimento all'anno 1982 nella normativa costituisce un artificio che non implica e non coinvolge una copertura che potrebbe anche non arrivare, ma che si riferisce solo allo stanziamento relativo al fondo globale, allora bisogna chiarire che questa copertura deve avvenire solo in riferimento al fondo globale stesso, il cui eventuale incremento non può che essere considerato già avvenuto nel momento in cui approviamo il provvedimento. In altre parole, tutti i giochi e le risorse procedurali non possono stravolgere questo provvedimento.

In questo senso e con questi limiti mi dichiaro favorevole all'approvazione della normativa stralcio in esame riservandomi un più approfondito esame allorché discuteremo il provvedimento n. 2476-bis.

BERNARDINI. Ritengo opportuno ricapitolare brevemente la posizione del nostro gruppo sull'intero provvedimento al nostro esame perché risulti chiaro il motivo del nostro voto sullo « stralcio » che il Comitato ristretto propone e che interessa solamente l'anno 1981.

Siamo stati fra i più attivi sul tema della revisione delle aliquote per correggere le distorsioni e le ingiustizie che l'attuale curva, così come risulta dopo le

modifiche introdotte con la legge Visentini del 1975, determina a causa dell'accentuato processo inflazionistico, soprattutto a carico dei percettori di redditi bassi e medi.

Alla metà dell'anno 1980 abbiamo fatto una nostra proposta in proposito e il Governo, nel presentare un proprio disegno di legge sulla materia, ha dovuto confrontarsi con essa anche se in modo critico e polemico. Noi abbiamo espresso al Senato e qui alla Camera il nostro giudizio negativo sulla proposta del Governo, ritenendola non idonea ad affrontare in modo organico ed equo il problema della riduzione del *fiscal drag*, della tassazione delle famiglie monoreddito e bireddito, e riduttiva rispetto a tutti i problemi che devono essere visti per dare un nuovo assetto a questa imposta, che è l'unica sostanzialmente progressiva del nostro ordinamento e che dà circa un terzo dell'intero gettito tributario.

Voglio ricordare come noi abbiamo considerato non rispondente allo stesso orientamento che era venuto dal Parlamento, il fatto che con le proposte del Governo i redditi che più risultavano avvantaggiati erano quelli che si collocano nella fascia dei redditi imponibili dai 25 ai 30 milioni, fascia che non può essere certamente ritenuta, tenuto conto della distribuzione dei redditi esistente, bassa o medio-bassa. Abbiamo, inoltre, ritenuto la proposta governativa ristretta in limiti quantitativi troppo angusti rispetto alla falcidia che, per effetto dell'inflazione, hanno subito in questi anni soprattutto i redditi da lavoro dipendente.

Al Senato la nostra azione ha avuto successo ed è stato accolto l'emendamento che ha sostituito la curva delle aliquote del Governo con la nostra. Semplice infortunio per la maggioranza o qualche cosa di più? Siamo forse nel giusto nel ritenere che vi siano l'uno e l'altro motivo. Ritengo che la nostra posizione, qui alla Camera, sia ben presente ai colleghi e su essa non ritorno se non per ricordare che nella discussione generale noi proponemmo — ed allora la proposta era osteggiata dal Governo — di andare

alla costituzione di un Comitato ristretto senza posizioni preconcrete da parte di alcuno, e con la volontà di tener conto della novità che intanto la situazione aveva introdotto sia rispetto alle originarie previsioni su cui si era lavorato (tasso d'inflazione, entrate tributarie) sia alle nuove proposte che maturavano in campo sindacale e nelle vicende della trattativa e della discussione sul costo del lavoro e sulla scala mobile. Questo profilo sembrava sostanzialmente accolto dal nuovo ministro. In tal senso furono le sue dichiarazioni in questa sede il 22 luglio scorso, dichiarazioni in cui si affermava che il Governo teneva presente il fatto di una maggiore inflazione che si era abbattuta sui salari a causa di un processo inflazionistico superiore alle previsioni nonché in relazione alle nuove proposte che stavano maturando in campo sindacale. Ebbene, la nostra proposta per la costituzione di un Comitato ristretto è stata accolta ed esso, nella sua prima riunione, ha concordato sulla richiesta al Governo per l'esame e l'approvazione di un provvedimento stralcio, proseguendo a parte l'esame di un provvedimento organico operante per il 1982.

Il Governo, dopo aver accolto la suddetta richiesta, ha presentato, in sede di comitato ristretto, degli emendamenti che sono al nostro esame e coi quali in concreto si stralciano alcune norme dal disegno di legge n. 2476 consentendo una riduzione di imposizione fiscale *una tantum* per il 1981.

Nel merito di queste norme-stralcio che cosa può dire il nostro gruppo? Possiamo dire intanto che si prevede con esse una minore entrata di 2.080 miliardi e non di 2.356 miliardi così come prevedeva la proposta Reviglio per la revisione della curva e le ulteriori detrazioni previste per il coniuge a carico in forma scalare. C'è pertanto da considerare questa prima riduzione non trascurabile, circa 300 miliardi in meno, che viene restituita ai contribuenti a ristoro del *fiscal drag*. Da considerare, inoltre che le attuali proposte del Governo danno un vantaggio ai contribuenti celibi o senza co-

niuge a carico che arriva fino a 13 milioni rispetto alla originaria proposta Reviglio mentre rispetto alla nostra, cioè quella approvata dal Senato, danno un vantaggio fino a 7 milioni di reddito imponibile. La situazione varia riducendo questa fascia che beneficia del provvedimento rispetto a quella originariamente proposta se si considera il contribuente con moglie a carico perché la proposta del Governo prevede un vantaggio solo fino a 5 milioni, in quanto la detrazione precedentemente prevista per il coniuge andava dalle 54.000 lire (fino a 5 milioni di reddito) alle 216.000 a seconda del reddito complessivo annuo lordo del contribuente stesso. Comunque una fascia consistente di contribuenti (dobbiamo infatti tenere presente qual è la loro distribuzione) beneficia di una riduzione di imposta maggiore di quella che sarebbe venuta dalla applicazione della proposta originaria del Governo. Il vantaggio aumenta ancora se consideriamo — anche se la cosa non è attinente a questo provvedimento — il fatto che in un altro provvedimento il Governo propone l'abolizione della addizionale del 5 per cento sull'IRPEF, addizionale che varia anche essa per il 1981; il discorso sull'addizionale è tutto da fare e lo faremo in altra sede, ma è già opportuno rilevare che non si tratta soltanto di un mutamento di incidenza qualitativa bensì di una finalizzazione diversa perché mentre prima si trattava di far fronte alle spese resesi necessarie in conseguenza dei danni prodotti dal terremoto oggi serve semplicemente ad aumentare per il 1982 le entrate tributarie dello Stato complessivamente. Quindi, la proposta che esaminiamo è riduttiva sia rispetto alle dichiarazioni che il ministro ha reso all'inizio della discussione sulla politica tributaria sia anche rispetto alle conclusioni del 29 settembre, quando il ministro disse che il Governo intendeva per quest'anno rimanere fermo nella attuazione della curva e delle cosiddette proposte Reviglio. Siamo perciò ad un impatto meno consistente sulla riduzione delle entrate e ciò giustificerebbe ampiamente, ritengo, un

emendamento che potrebbe essere presentato dalla nostra come da altre parti politiche e tendente a ripristinare almeno questa situazione: c'è stato un processo inflattivo che ha colpito molto duramente; il *fiscal drag* è stato maggiore del previsto; non andiamo ad aumentare la previsione iniziale ma non andiamo nemmeno a ridurre e ripartiamo tra i contribuenti quei 300 miliardi di minore impatto.

Ma noi non presenteremo alcun emendamento. Riteniamo che non debbano aprirsi ulteriori motivi di contrasto per quanto riguarda la manovra complessiva che il Governo ci ha sottoposto attraverso la legge finanziaria ed il progetto di bilancio, infatti, almeno per quanto ci riguarda, a proposito di questi documenti e della politica in essi contenuta di elementi di contrasto ce ne sono già abbastanza e noi abbiamo già espresso un giudizio critico molto severo. Non pensiamo, però, di avanzare richieste su tutto e cercheremo, con una battaglia che abbiamo definito ferma e leale, di modificare la legge finanziaria ed il bilancio dello Stato in quei punti che riteniamo essenziali per incidere immediatamente nella crisi, e di questo abbiamo già iniziato a parlare al Senato, dove si sta svolgendo il primo esame di questi documenti.

Su una questione, però, riteniamo di dover insistere: quella della copertura per la manovra non tanto connessa al provvedimento-stralcio che stiamo per varare quanto alla più complessiva manovra per il 1982. Desidero ricordare che ci siamo dichiarati favorevoli allo stralcio per rendere questa misura operante fin da dicembre e per consentire un esame sereno e pacato delle proposte che sono in discussione, in modo da arrivare ad una riforma organica e complessiva di questo tributo. E ieri ci siamo impegnati a concludere nel termine di tre mesi.

Se le cose fossero andate così come previsto nel testo originario presentato dal Governo avremmo avuto per il 1982 un impatto di 2.400 miliardi: nel bilancio, però, c'è solo una copertura di 2.100 miliardi per il provvedimento al nostro

esame, che ha un « costo » di 2.080 miliardi; quindi, al di là delle promesse generiche e vaghe che abbiamo ricevuto dal sottosegretario — e ci rendiamo conto del suo imbarazzo nel dover riferire su questa materia —, come affronteremo in termini di bilancio la manovra per il 1982 alla quale — come abbiamo letto anche questa mattina sui giornali — i sindacati non intendono rinunciare?

L'adizionale residua è, come dice il sottosegretario, un inizio di copertura di questa manovra in quanto rappresenta una nuova entrata rispetto ai documenti già all'esame del Parlamento? La confusione aumenta perché abbiamo sentito questa mattina dalla radio che tale addizionale viene messa nel calcolo dei 2.500 miliardi che dovrebbero servire agli enti locali per far fronte all'aumento del 16 per cento delle proprie entrate, rispetto ai trasferimenti del 1981 e per il 1982. Aumenta la confusione, aumenta l'equivocità della situazione, e che la situazione sia già complessa e confusa lo dimostra un fatto abbastanza importante: la discordanza delle cifre che vi sono a proposito delle entrate tributarie nei documenti presentati dal Governo al Parlamento. Nella Relazione previsionale e programmatica, alle pagine 53 e 54 è scritto che le entrate tributarie per il 1982 sono stimate, a legislazione invariata (sottolineo: a legislazione invariata), in 114.470 miliardi, con un incremento intorno al 25 per cento rispetto al 1981; nella pagina successiva c'è il prospetto con la indicazione: « Entrate tributarie — accertamenti » (e gli accertamenti sono i dati che il Ministero delle finanze pubblica sulla rivista *Tributi*). Ci è stato detto che quegli accertamenti corrispondono « grosso modo » alla « cassa ». Allora, se andiamo a vedere il bilancio di previsione dello Stato, a pagina 24, alla voce « cassa », e non « competenza », troviamo indicati, per il 1982, 109.913 miliardi di gettito; quindi, risulta, in documenti ufficiali, una differenza di oltre 4.500 miliardi. Non è questa una situazione imbarazzante? Da che cosa deriva questa discordanza?

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1981

La nostra preoccupazione è altresì aumentata a seguito della dichiarazione resa dal ministro Andreatta che, nella esposizione finanziaria, riferendosi al bilancio ha affermato che quello in esame era un bilancio diverso rispetto agli altri, un bilancio difficile, un bilancio senza riserve, senza sottostime delle entrate che, al contrario, scontano ipotesi generose e coraggiose nella lotta all'evasione.

Dunque, vi sono elementi che ci preoccupano seriamente e, certo, non senza ragione. Sono i documenti che voi ci fornite a metterci in estremo imbarazzo.

Si aggiunga, inoltre, che nella relazione previsionale e programmatica, a pagina 54, è scritto che per il 1982 il Governo intende porre mano ad una revisione di più ampia portata della struttura della IRPEF che mediante l'accorpamento degli scaglioni e la razionalizzazione delle aliquote consenta un recupero del *fiscal-drag* di 2.400 miliardi circa, e che tale manovra potrà essere attuata tanto più facilmente quanto più il quadro di riferimento macro-economico sarà coerente con gli obiettivi generali di politica economica. Qui, dunque, non c'è più neanche l'impegno a che quei 2.400 miliardi possano diventare 4.000 miliardi. Il *fiscal-drag* previsto per il 1982 è di 6.000 miliardi e a ciò si aggiunga che dai dati della relazione previsionale e programmatica risulta che la pressione tributaria a legislazione invariata è in aumento. Voglio ricordare, altresì, che in un altro documento del Governo, non smentito (il piano a medio termine), è prevista invece una pressione costante rispetto al prodotto interno lordo e che il precedente ministro delle finanze aveva detto che qualora si fosse determinato un aumento di entrate tale da incrementare l'incidenza sul prodotto interno lordo, quell'aumento sarebbe stato usato per un riequilibrio fra i vari tributi. E quale equilibrio più necessario di quello di eliminare ed attenuare sostanzialmente il *fiscal-drag* sul lavoro dipendente può esservi?

La questione della revisione pone esigenze assolute che non possono essere strumentalizzate sul piano delle trattative

fra sindacati e Governo, anche se è necessaria una iniziativa autonoma del Governo tendente a favorire quelle trattative.

Dai dati cui ho fatto riferimento scaturiscono tutti gli elementi che giustificano la necessità di non mantenere la riforma dell'IRPEF nei limiti in cui si vuol contenere, pena il venire meno agli impegni assunti. Se il Governo ritiene che la situazione obblighi a certe rinunce deve essere chiaro perché non è questa una materia nella quale si possa restare nell'equivoco.

Per le motivazioni espresse, il gruppo comunista, che potrebbe esprimersi favorevolmente sulle misure stralcio proposte per il 1981, ritenendole addirittura eque rispetto a precedenti orientamenti; trasformerà questo suo giudizio in un voto di astensione ritenendo che, ancora una volta, ci si trovi di fronte per quanto riguarda la riforma organica dell'IRPEF, ad una manovra confusa, ad un Governo che non ha sciolto tutte le sue incertezze in merito a tale questione per la quale rimangono valide le critiche da noi formulate quando abbiamo rilevato che la politica tributaria esposta recentemente dal ministro appariva scollegata da una visione più ampia, delle esigenze complessive della finanza pubblica. Noi riteniamo, infatti, che la politica tributaria debba essere ancorata alle esigenze generali dello sviluppo e che per questo debbano essere rivisti anche gli obiettivi, quelli che si ritiene, sbagliando, risolti con la riforma del 1971.

VISCARDI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento. Come già detto in precedenza dai colleghi di altri gruppi, esso si configura come un punto di approdo unanime, dopo un lungo dibattito, per onorare un impegno assunto nei confronti dei lavoratori e dei contribuenti e per affermare una nuova attenzione agli effetti sul reddito familiare dell'IRPEF.

Gli aggiustamenti intervenuti, nel corso di questo lungo dibattito, hanno consentito di recepire le istanze richiamate anche dall'onorevole Greggi. Infatti, non

si dovevano solo recuperare gli effetti perversi determinati dall'inflazione sul prelievo fiscale, ma anche approfondire la discussione e le soluzioni capaci di riflettere la capacità contributiva della famiglia. In questo senso, la soluzione che si è trovata premia la nostra iniziativa e dovrà orientare il prosieguo della discussione sul provvedimento più generale di revisione delle aliquote. D'altra parte, tutti siamo coscienti che, nei tre mesi che abbiamo chiesto per completare l'esame e l'approvazione del provvedimento, si dovrà procedere anche ad una verifica della manovra più generale di politica economica. Mi pare che i colleghi Santagati e Bernardini, pur cogliendo questa occasione per sottolineare le posizioni dei rispettivi gruppi su altri provvedimenti, abbiano convenuto sull'esigenza di un quadro di riferimento più certo in ordine al ruolo che sempre più la manovra fiscale deve avere come strumento di politica economica.

Penso che a nessuno dei colleghi sia sfuggito, all'interno dei confronti del Governo con la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, che uno dei modi con cui si ritiene di poter mantenere l'incremento del costo del lavoro nel tetto massimo di inflazione prefissata è quello di incamminarsi su strade nuove che non riguardano solo la revisione delle aliquote IRPEF quanto piuttosto una normativa diversa in ordine alla tassazione di alcuni elementi della retribuzione. Infatti, la Federazione chiede di sottrarre all'imposizione fiscale la quota parte di salario riferita all'indennità di contingenza o di scala mobile. D'altra parte, nell'ambito del confronto con il Governo, gli imprenditori hanno richiesto la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi alla parte del salario dovuto per la scala mobile.

Si dovrà tendere perciò non tanto a recepire le singole esigenze delle parti sociali quanto piuttosto a rapportarle al disavanzo complessivo massimo sostenibile, perché credo che, anche da questa discussione, sia emerso l'effetto perverso e distorto del fenomeno dell'inflazione e la volontà di combatterlo.

Pertanto, delle due l'una: o affidiamo alla lotta all'inflazione un significato prioritario al quale rapportiamo gli strumenti di politica economica e subordiniamo quindi a questa scelta prioritaria la risposta alle pressioni provenienti dal paese, o rischiamo sempre più di assistere passivamente alla crescita del disavanzo pubblico e, di conseguenza, al non dominio di questo cancro dell'economia italiana che, come è bene ricordare, sposta ricchezza dalla parte più povera a quella più ricca del paese.

Credo pertanto che, con l'approvazione del provvedimento al nostro esame, diamo una risposta equa ed apprezzabile facendo sì che i redditi del 1981 non siano sottoposti ad una pressione fiscale alimentata solo dall'inflazione verificatasi nel corso dell'anno. Sono convinto però che gli effetti distorsivi dell'inflazione che sono alla base anche dell'esigenza di una revisione del prelievo fiscale non possono farci affermare *tout court* che oggi la pressione fiscale è arrivata ad un punto tale oltre il quale non è possibile andare (infatti, i rapporti e i confronti con situazioni esterne al nostro paese non dimostrerebbero questo), ma piuttosto che la pressione fiscale produce effetti sperquati e distorti sui contribuenti. Pertanto, il problema che abbiamo di fronte non esclude in linea di principio la possibilità di ulteriori e diversi prelievi fiscali, occorre però rapportare tale possibilità alla esigenza di correggerne gli effetti sulla platea dei contribuenti.

Rilevo che, non solo nel corso della discussione dei documenti di politica economica (legge finanziaria, bilancio del 1982, piano a medio termine per le sue scelte in rapporto alla lotta all'inflazione), ma anche nel prosieguo del dibattito sull'IRPEF, potremo avere un quadro di riferimento dei comportamenti reali e non solo dichiarati delle parti sociali. Potremo così verificare concretamente le modalità attraverso le quali è più giusto non solo rivedere le aliquote e gli scaglioni di imponibile annuo, ma anche, i comportamenti reali del sindacato e degli imprenditori in ordine agli impegni per con-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1981

tenere la dinamica del costo del lavoro nel tetto prefissato.

Sarà così possibile utilizzare i nostri lavori a sostegno di una iniziativa complessiva di contenimento dell'inflazione, non rispondendo semplicemente ad una rivendicazione che è legittima ma che rischia di essere fine a se stessa se non viene accompagnata da comportamenti coerenti, ma dando un contributo alla ripresa generale del paese.

Per cercare di interpretare le discrasie notate dal collega Bernardini tra i vari documenti, avanzo l'ipotesi che le differenze stesse possono contenere la risposta alle esigenze di copertura della revisione delle aliquote, indicata dal Governo in 2.400 miliardi.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero prima di tutto ringraziare i vari colleghi intervenuti e che hanno collaborato nello esame di questo provvedimento di legge (prima in sede di Comitato ristretto e poi in Commissione in sede referente) al fine di raggiungere una unità di vedute sulla proposte del Governo intese a dare «ristoro» ai contribuenti, specialmente quelli delle classi meno abbienti, per quanto riguarda il 1981.

Rispondendo all'onorevole Bernardini, vorrei dire che non mi trovo d'accordo sulle cifre da lui rilevate. Infatti, se il disegno di legge n. 2476 fosse stato approvato nel testo presentato originariamente, la spesa per il 1981 sarebbe stata di 1.150 miliardi (vedi articolo 8). Inoltre, se si tiene presente la manovra fiscale prevista dall'accordo fra sindacati e Governo sulla detrazione per il coniuge a carico (24 mila lire fino ad un reddito di 12 milioni) e considerato che nel provvedimento erano previsti 400 miliardi per la modifica della curva, avremmo avuto una cifra pari a circa 306 miliardi per la detrazione del coniuge a carico e 300 miliardi per le ulteriori manovre fiscali.

Infatti, è da notare come, in definitiva, il «ristoro» di 2.080 miliardi, previsto dallo stralcio degli articoli esaminati, risulta essere superiore a quello previsto

da un emendamento presentato dal gruppo comunista e approvato dal Senato durante l'esame del disegno di legge numero 2476, aggiungendo a questo anche i 606 miliardi che sarebbero venuti dalla aggiunta di ulteriori detrazioni che il Governo aveva proposto e che la VI Commissione del Senato avrebbe approvato se non ci fosse stato quel determinato infortunio. Quindi, se andiamo a stringere, qui c'è una portata superiore alle stesse intenzioni sia di carattere politico di parte comunista sia di parte...

BERNARDINI. Confusione ce n'è già abbastanza nelle cifre e cerchiamo di non aumentarla: io ho fatto riferimento ai 2.356 miliardi complessivi che in parte incidono nel 1981 ed in parte nel 1982; qui, invece, il riferimento è ai 2.080 miliardi che riguardano tutti il 1982.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In definitiva io ho ringraziato tutti perché c'è stato, devo sottolinearlo, un responsabile comportamento da parte di tutte le forze politiche.

Circa la mancata presa in esame di una eventuale ulteriore detrazione per i figli a carico vorrei ricordare al collega Greggi, il quale non ha partecipato alle varie riunioni che si sono svolte in precedenza, che le ipotesi prese in esame per arrivare a questo stralcio, e quindi alla struttura di questo provvedimento, sono state molteplici: alcune prevedevano una detrazione di imposta per i figli ma nel contempo non prevedevano, ad esempio, la diminuzione del 3 per cento dell'imposta fino a 30 milioni di reddito o prevedevano una diversa ed inferiore percentuale. La soluzione cui siamo pervenuti è una soluzione calibrata che tiene conto in modo particolare dei detentori di reddito da lavoro dipendente ma non dimentica, nell'ambito di un reddito fino a 30 milioni, neanche gli altri contribuenti. Quindi il problema della condizione familiare, al di là di quelli che possono essere gli aspetti politico-ideologici, rimane nella sua pienezza; rimane aperto il problema dello *splitting* su cui si è

discusso molto (al Senato è stato detto che una sua adozione potrebbe costituire un disincentivo per il lavoro femminile); e rimane aperta tutta una serie di problemi perché così si è convenuto da parte di tutte le parti politiche sia in Comitato ristretto sia in Commissione, restando fermo che il disegno di legge n. 2476 per la struttura della IRPEF a regime deve ancora essere discusso. A questo proposito posso dire che il ministro ha predisposto la costituzione di una commissione di studio per proporre al Parlamento un quadro nuovo nel quale, però, rimanga lo spirito del disegno di legge n. 2476 e non credo di eccedere nel chiedere alle varie parti politiche di dare sin dall'inizio di questo studio i loro suggerimenti e di indicare gli orientamenti che vorrebbero fossero tenuti presenti nella redazione del nuovo schema senza attendere che questo venga posto formalmente in discussione per presentare emendamenti.

Che l'impegno del Governo ci sia, credo sia stato ampiamente manifestato. Adirittura ieri, dopo l'intervista concessa alla radio dal Presidente del Consiglio Spadolini, era corsa voce che in caso di mancato accordo tra le parti sociali il problema dello sgravio fiscale sarebbe stato accantonato; io devo smentire questa voce e lo stesso fatto che stiamo per varare il provvedimento in discussione conferma che le intenzioni del Presidente del Consiglio si riferivano alle ulteriori possibilità di sgravi che si sarebbero rese praticabili ove fosse intervenuto un accordo tra i lavoratori e gli imprenditori.

Qui si è molto insistito sul quadro a venire e questo credo abbia fatto cambiare avviso anche ai rappresentanti del gruppo comunista, che mi sembrava fossero indirizzati ad esprimere voto favorevole al provvedimento. Se ho ben interpretato il pensiero del collega Bernardini un giudizio favorevole sul provvedimento in sé e per sé ci sarebbe ma essi non sono rassicurati dal quadro, così come è stato qui esposto, che riguarda le possibilità future dello schema e quindi l'ulteriore corso del disegno di legge

n. 2476. A questo riguardo credo che abbia in parte già risposto il collega Viscardi, comunque torneremo sull'argomento nel momento in cui affronteremo la discussione più ampia, perché la ricerca è quella delle reali possibilità di attuare una determinata volontà politica.

Io credo che si debba procedere subito alla definizione del nuovo testo dell'IRPEF a regime — e ciò è confermato dallo stesso ministro che ha predisposto la commissione di studio — perché è inutile continuare a lamentare l'incidenza perversa del *fiscal drag* sul prelievo fiscale specialmente sulle classi meno abbienti e poi non tener conto che, sia pure con uno stralcio, noi diamo un ristoro, anche in certe direzioni, che con il primo gennaio non avrebbe più ragion d'essere se non ci fosse un provvedimento organico che lo confermasse o sostituisse con altri tipi di sollievo dall'imposta. Su questo argomento, dunque, non c'è da discutere ma c'è da andare avanti.

Per quanto riguarda la questione delle coperture, onorevole Santagati, mi sembra di aver già risposto. È chiaro che nel sistema costituzionale noi non possiamo istituire delle imposte di scopo. Io avevo fatto alcune precisazioni proprio per indicare certe possibilità di aumento delle entrate non previste già nel bilancio 1982.

La non approvazione dell'addizionale farebbe venire meno un'entrata allo Stato, ma che essa sia da destinare, in maniera precisa, a questo provvedimento è cosa che non dice alcuno.

Peraltro, quando qui si è parlato dei 6.000 miliardi che nel 1982 dovrebbero gravare come *fiscal drag*, avrei dovuto interrompere il collega Bernardini per dirgli che essi avrebbero riguardato tutto il sistema tributario. Se noi dovessimo ridurre la nostra osservazione sulle fasce che abbiamo preso in considerazione in questo momento e riferirci soltanto alla IRPEF, non credo che ci troveremmo di fronte a 6.000 miliardi.

È vero che non abbiamo dato un ristoro, come, forse, avremmo dovuto fare anche per il 1981, ma per le fasce che

hanno ancora capienza è senz'altro realizzabile in una percentuale del 12 per cento circa.

Non credo di dover aggiungere ancora granché perché alle domande fattemi penso di aver dato un'esauriente risposta. Quello che intendo aggiungere è l'espressione della nostra preoccupazione per quello che può essere l'avvenire non solo di questo provvedimento, ma della situazione generale; infatti, se pensiamo che abbiamo, ormai, un bilancio pubblico allargato pesante è chiaro che c'è da sperare che le cose cambino, che non abbia a verificarsi l'utilizzo distorto delle risorse rispetto a quella programmazione che tutti abbiamo a cuore. Del resto, è evidente che la responsabilità formale di ciò sarà sempre del Governo e della maggioranza e di coloro che hanno la responsabilità della direzione del paese. Però, a me sembra che, onestamente, ciascuno dovrebbe esaminare il problema secondo le variabili indotte dal comportamento delle forze politiche, economiche, sociali e tenendo altresì conto di quegli eventi esterni non prevedibili e certamente non auspicabili.

Ritengo che il Governo abbia proposto con il provvedimento Reviglio una modifica della curva nel senso che si intendeva e si intende portare avanti una ristrutturazione dell'IRPEF per quanto riguarda le aliquote, le fasce e le detrazioni. Credo che nessuno possa far a meno di dar atto al Governo di aver recepito le istanze del Parlamento inteso quale diretto rappresentante della volontà popolare e, quindi, anche delle condizioni che nel nostro paese si verificano. Si tratta, adesso, di tradurre quella volontà politica in un provvedimento a regime che senza radicalizzarsi su posizioni particolari consideri le esigenze dei cittadini quali esse realmente sono, tenendo oggettivamente presente la situazione dei contribuenti. Tenendo ben presenti quei principi si dovrà procedere ad una ristrutturazione che valga per gli anni a venire.

Termino confermando questa volontà e dichiarando che a questo provvedimento bisogna porre tutta la nostra attenzio-

ne ed il nostro impegno per l'attesa che suscita tra i cittadini, attesa della quale il Governo si fa carico per quel senso di responsabilità che il ministro ha tenuto a ribadire nel corso della sua esposizione in Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 3 del disegno di legge n. 2476 che diviene l'articolo 1 dello stralcio.

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni, le parole "lire 108.000" sono sostituite con le parole "lire 180.000".

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera a), è elevato a lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire duecentoquarantaseimila e a lire duecentoventottomila.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento dell'imposta stessa. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni.

Le disposizioni dei commi che precedono si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1981 ». (3. 3).

L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo.

Al terzo comma, settima riga, sostituire la parola: « stessa », con le altre: « lorda arrotondata a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935 ».

Pongo in votazione il subemendamento Viscardi.

(È approvato).

BELLOCCHIO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo interamente sostitutivo con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, già articolo quattro del disegno 2476, e articolo 2 dello stralcio.

ART. 2.

Per il primo semestre dell'anno 1981 le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente sono effettuate dai sostituti di imposta sulla base delle aliquote di cui alla tabella allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Relativamente al periodo gennaio-giugno 1981, i sostituti d'imposta provvederanno ad effettuare conguagli d'imposta, conseguenti sia all'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata alla presente legge sia a quella delle disposizioni di cui all'articolo 2 in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di rinvio del conguaglio di fine anno ai mesi di gennaio e febbraio 1982

il sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte nel mese di dicembre, effettua le ritenute alla fonte in misura pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo dovuto da ciascun percipiente ».

BERNARDINI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo sostitutivo dell'intero articolo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo: che ove approvato diverrà articolo 3.

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

” Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, è rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione del certificato può essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica ” ».

BERNARDINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente altro articolo aggiuntivo che ove approvato diverrà articolo 4 dello stralcio.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1981

« L'articolo 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

“ Il Ministro delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari.

Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ” ».

BELLOCCHIO. Ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli 5 e 6 (che diverranno ove approvati articoli 5 e 6 dello stralcio) non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

« Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione ».

(È approvato).

ART. 6.

« Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al pe-

riodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974 ».

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 2.080 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio » (6. 0. 1).

BERNARDINI. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 6. 0. 1.

(È approvato).

Presento il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente articolo 6-ter:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1981

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indice la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) » *(Approvato dal Senato)* (2852).

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali » *(Approvato dal Senato)* (2853).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	15
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'im-

posta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981 » *(Stralcio degli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge: « Revisione delle aliquote in materia di imposta delle persone fisiche » n. 2476, approvato dal Senato)* (2476-ter).

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardini, Citterio, D'Alema, de Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Pavone, Pierino, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Santagati, Sarti, Toni, Usellini e Viscardi.

Si è astenuto sul provvedimento 2852: Santagati.

Si sono astenuti sul provvedimento 2476-ter: Antoni, Bellocchio, Bernardini, D'Alema, Giura Longo, Pierino, Sarti, Toni.

Sono in missione:

Principe e Spaventa.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO